



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"

ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA

SINALUNGA – Via Costarella, 214/a (Tel. 0577 630908)

www.istitutoredediti.it - e.mail direzione@istitutoredediti.it

(C.F 81001890524 – P.IVA 00805470528)

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.)

Approvato con Deliberazione C.d.A. n. 12 del 26/03/2024

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DELL’ENTE	3
ART. 3 - CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI	4
ART. 4 - GRADUAZIONE INCARICHI E.Q.....	5
ART. 5 - REVOCA DEGLI INCARICHI	7
ART. 6 - INDENNITÀ DI RISULTATO	7
ART. 7 – INCARICHI AD INTERIM	8
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO.....	8

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) , ai sensi degli artt. 16-17-18-19-20 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Per “Elevata Qualificazione” si intende un incarico che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:

- a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Il CdA dell’Ente individua il numero degli incarichi presso ciascuna Area nell’ambito degli atti di macro-organizzazione dell’Ente.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DELL’ENTE

L’incarico di E.Q. deve essere di norma conferito, in conformità all’art. 18 CCNL 2019/2021, ai dipendenti classificati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Nel caso in cui, tuttavia, non siano in servizio dipendenti dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di E.Q. per la carenza delle competenze professionali richieste per la specifica posizione da ricoprire, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di E.Q. , ai sensi dell’art 16 comma 4 lett. b) CCNL in vigore, anche a personale dell’Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Tale facoltà è ammessa per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Coerentemente con quanto previsto dal Contratto collettivo di riferimento, si individuano di seguito, i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità proprie dei titolari di incarichi EQ.

Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di E.Q. , conferito in conformità all'art. 18 del CCNL 2019-2021.

Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui sopra, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

Nel caso in cui l'Ente sia privo di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

ART. 3 - CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di EQ sono conferiti con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, sulla base di quanto previsto dall'art. 18 CCNL Funzioni Locali. Il conferimento deve essere adeguatamente motivato tenendo conto dei criteri e dei parametri di cui al successivo Art. 4.

Il trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Il Consiglio di Amministrazione determina, sulla base delle esigenze organizzative dell'ente, la durata degli incarichi, che possono essere conferiti per un massimo di tre annualità con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

A garanzia della continuità operativa dell'azione amministrativa, le nomine continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina e per un periodo massimo di 30 giorni.

L'incarico di E.Q. è sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione e può essere rinnovato in caso di valutazione positiva.

ART. 4 - GRADUAZIONE INCARICHI E.Q.

I criteri di pesatura degli incarichi di E.Q. ed i relativi punteggi sono di seguito rappresentati:

- Finalità strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali - punti n. **30**, che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Bassa	Punti	5
Sufficiente	Punti	10
Media	Punti	15
Buona	Punti	20
Ottima	Punti	25
Elevata	Punti	30

- Posizione di autonomia assimilabile ad una figura dirigenziale - punti n. **20** (il punteggio varierà in base al grado di autonomia riconosciuto all'incarico di E.Q.), che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Bassa	Punti	5
Sufficiente	Punti	10
Buona	Punti	15
Ottima	Punti	20

- Grado di responsabilità interna ed esterna - punti n. **20** (il punteggio varierà in base al grado di eterogeneità delle attività e capacità progettuale e propositive ed in base all'entità delle risorse assegnate, se di elevata, rilevante o adeguata entità), che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Bassa	Punti	5
Sufficiente	Punti	10
Buona	Punti	15
Ottima	Punti	20

- Grado di ampiezza e del contenuto delle attività assegnate anche in relazione alle risorse attribuite - punti n. **20** (il punteggio varierà in base al n° di funzioni delegate e al grado di rilevanza esterna se elevato, rilevante o adeguato), che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Bassa	Punti	5
Sufficiente	Punti	10
Buona	Punti	15
Ottima	Punti	20

- Attribuzione di poteri di firma - punti n. **10**, che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:

Bassa	Punti	2,5
Sufficiente	Punti	5
Buona	Punti	7,5
Ottima	Punti	10

Le risultanze delle operazioni di graduazione sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nel rispetto degli importi sotto indicati:

Fino a	40 punti	€ 5.000
da 41 punti	a 50 punti	€ 7.000
da 51 punti	a 60 punti	€ 9.000
da 61 punti	a 70 punti	€ 11.000
da 71 punti	a 80 punti	€ 13.000
da 81 punti	a 90 punti	€ 15.000
da 91 punti	a 100 punti	€ 18.000

Gli importi sono da considerarsi annui lordi per 13 mensilità.

Nel caso in cui l'incarico venga assegnato a personale di categoria diversa i suddetti importi saranno proporzionalmente riparametrati, ai sensi dell'art. 17 comma 3 CCNL 2019/2021, da un minimo di € 3.000 ad un massimo di €. 9,500 annui, da riconoscersi nel rispetto degli importi sotto indicati:

Fino a	40 punti	€ 3.000
da 41 punti	a 50 punti	€ 4.000
da 51 punti	a 60 punti	€ 5.000
da 61 punti	a 70 punti	€ 6.000
da 71 punti	a 80 punti	€ 7.000
da 81 punti	a 90 punti	€ 8.000
da 91 punti	a 100 punti	€ 9.500

Gli importi sono da considerarsi annui lordi per 13 mensilità.

ART. 5 - REVOCA DEGLI INCARICHI

L'incarico è revocabile, prima della scadenza, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, e previa assicurazione del principio del contraddittorio:

1. per intervenuti mutamenti organizzativi;
2. in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
3. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Per valutazione negativa ai fini della revoca si intende il conseguimento di un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo previsto.

L'atto di revoca comporta:

1. la cessazione immediata dell'incarico di E.Q. , con contestuale riassegnazione delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
2. la perdita immediata, *ex nunc*, della retribuzione di posizione e di risultato;
3. la non attribuzione dell'indennità di risultato nel caso in cui la revoca sia avvenuta per le motivazioni di cui ai punti 2) e 3) del capoverso precedente.

ART. 6 - INDENNITÀ DI RISULTATO

In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, ad ogni titolare di incarico di E.Q. viene riconosciuta una retribuzione di risultato annuale, in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle dell'Ente nel suo complesso, secondo le prescrizioni ed i criteri contenuti nel vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance, al quale si rimanda.

Alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte i titolari di incarico di EQ.

ART. 7 – INCARICHI AD INTERIM

Nell'ipotesi di conferimento a un titolare di incarico di E.Q. di un incarico *ad interim* relativo ad altro incaricato di E.Q. , per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico *ad interim*, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito.

L'ulteriore importo di cui al comma precedente è definito, in termini percentuali, dal soggetto competente a conferire l'incarico *ad interim*.

Nel caso di conferimento di un incarico ad interim, il residuo importo afferente alla posizione vacante incrementa la quota della retribuzione di risultato.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione regolamentare e/o organizzativa con esso incompatibile. Esso trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina, normativa e/o contrattuale, applicabile.